

Codice A1807A

D.D. 24 dicembre 2015, n. 3921

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Cantamessa Bernardino Scavi - Rinnovo concessione mineraria "Motto Tondo" e sistemazione ex cava "De Giuliani" . Comune di Maggiore (NO).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza della Ditta Cantamessa Bernardino Scavi tendente ad ottenere l'autorizzazione per il rinnovo della concessione mineraria specificata in oggetto e la sistemazione dell'ex cava "De Giuliani" in data 15.05.2015;

VISTA la documentazione tecnica e progettuale allegata all'istanza e trasmessa al Settore Foreste in data 29.06.2015;

VISTA la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 08.07.2015;

VISTA la richiesta di integrazioni da parte del Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive e le relative integrazioni progettuali trasmesse in data 04.11.2015;

VISTA la D.G.R. n. 14-7137 del 22/10/2007 che esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sia del progetto di coltivazione della Miniera "Motto Tondo" che sul progetto di sistemazione dell'ex cava "De Giuliani";

VISTA la D. D. n. 1167 del 27/04/2010 con cui il Settore Idraulica Forestale ha autorizzato i progetti ai sensi della L.R. 45/89;

VISTA la D. D. n. 393 del 10/12/2010 con cui il Settore Attività Estrattive ha rilasciato la concessione mineraria Motto Tondo con durata quinquennale;

CONSIDERATO che lo stato dei luoghi, le superfici totale e boscata sostanzialmente non sono variate in quanto la coltivazione della miniera non è stata realizzata;

PRESO ATTO del parere istruttorio espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania con nota prot. n. 63832 del 18.12.2015;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi P. I.V.A. 00166520031- con sede legale in Via F. Beltrami, n. 9 – Maggiora (NO) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per l'attività di estrazione di feldspati e associati per il progetto di coltivazione mineraria denominata "Motto Tondo" e sistemazione ex cava "De Giuliani" in territorio del Comune di Maggiora (NO), sui terreni individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di trasformazione e modificazione del suolo, finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità al progetto presentato;
2. gli interventi sul suolo connessi alla coltivazione della miniera dovranno essere contenuti entro l'area individuata sugli elaborati progettuali aggiornati (planimetria stato di fatto) datati maggio 2015;
3. l'area d'intervento dovrà essere delimitata con termini lapidei (caposaldi) numerati e individuati nella documentazione progettuale (planimetria stato di fatto), da mantenersi perfettamente visibili per tutta la durata dell'autorizzazione;
4. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con la scrupolosa osservanza del progetto di ripristino presentato; alla fine di ogni singola fase dovrà essere prodotta apposita documentazione, a firma di tecnico abilitato del settore, che descriva l'avanzamento degli interventi di ripristino;
5. il terreno vegetale da riutilizzare nelle operazioni di recupero ambientale della miniera dovrà essere opportunamente conservato ed accantonato in modo razionale, secondo geometrie che non provochino scosciamenti accidentali, sulle aree individuate negli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica aggiornata; i cumuli temporanei di terreno vegetale (scotico) non dovranno comunque superare l'altezza indicata nel progetto (metri due) e dovranno essere opportunamente inerbiti al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche chimico/fisiche;
6. al fine di evitare stress idrici al materiale vegetale, la messa a dimora del postime forestale sia arboreo che arbustivo dovrà essere eseguita durante il riposo vegetativo e per l'inerbimento delle superfici dovrà essere di norma preferito il periodo primaverile; comunque nei periodi particolarmente siccitosi dovrà essere aumentata l'irrigazione di soccorso prevista dal progetto;
7. per i rimboschimenti dovrà essere utilizzato materiale vegetale vivaistico certificato secondo la vigente normativa; si dovrà inoltre utilizzare postime forestale con pane di terra (fitocella) evitando di utilizzare materiale vivaistico a radice nuda; le piantine dovranno essere dotate di tutore di sostegno e dovranno essere opportunamente protette dai possibili danni provocati dagli animali selvatici mediante l'adozione di necessari sistemi (es. rete a forma circolare di plastica e/o metallica ecc.); al termine delle cure colturali le protezioni antifauna dovranno essere rimosse e smaltite secondo la vigente normativa;

8. dovrà essere scrupolosamente osservato il programma delle manutenzioni previste dal progetto;
9. dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-provvisori, sia in corso d'opera che al termine dei lavori, per garantire il razionale ed innocuo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle aree d'intervento, in particolare dalle aree di scavo, per evitare nel modo più assoluto flussi idrici indesiderati e formazione di ristagni verso le aree limitrofe anche in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche;
10. il taglio del soprassuolo forestale dovrà essere limitato allo stretto indispensabile; prima dell'inizio degli abbattimenti dovrà essere dato avviso al competente Comando Stazione Forestale di Carpignano Sesia (NO);
11. sono vietate nei periodi di incendio boschivo tutte quelle azioni determinanti anche solo parzialmente l'innescò di incendio (L.N. n° 353 del 21.11.2000 art. 10 – comma 5°-);
12. i lavori di recupero ambientale dovranno comunque essere attuati con ricorso alle più moderne tecniche di ingegneria naturalistica e dovranno essere diretti e seguiti da tecnici specializzati del settore, secondo le modalità previste dal progetto, onde garantire la buona riuscita delle operazioni; per le operazioni di inerbimento si dovrà far ricorso ai moderni sistemi speditivi, quali semine meccanizzate ecc.; al fine di evitare fenomeni erosivi particolare cura dovrà essere posta nei lavori di stabilizzazione delle scarpate definitive di neo-formazione;
13. sulla base dell'avanzamento dei lavori dovranno essere svolti periodici aggiornamenti del rilievo geostrutturale e delle verifiche di stabilità dei fronti rocciosi, stabilità da garantirsi durante tutte le fasi delle coltivazioni e nello stato finale; ciò con particolare riguardo ai settori che presentano più intensa fratturazione, anche nell'area dell'ex-cava De Giuliani, o a eventuali piani di discontinuità particolarmente persistenti;
14. nel caso in cui si manifestano situazioni di instabilità effettive o potenziali, alla luce delle verifiche di cui sopra, dovranno essere opportunamente adeguate le modalità di coltivazione e/o posti in essere i necessari accorgimenti di stabilizzazione, come ad esempio disaggi selettivi o riprofilatura delle scarpate;
15. durante la fase iniziale di formazione dei gradoni nella parte superiore del versante oggi di recupero, e contestuale scarico del materiale alla base del versante (cfr. tavola 2int., maggio 2007), le operazioni dovranno essere svolte con tutte le cautele atte a scongiurare ogni situazione di rischio;
16. nel corso dei lavori di realizzazione delle piste di servizio dovrà essere garantita la stabilità delle scarpate di neoformazione, sia in scavo che in riporto; ove ricorra il caso, gli sbancamenti artificiali delle scarpate e gli eventuali riporti dovranno essere opportunamente sostenuti e drenati;
17. in ogni fase dovrà essere garantita la stabilità delle scarpate di neoformazione nei settori di riporto (cfr. "area in riporto" nell'inserimento cartografico a pagg. 10-11 della Relazione tecnico-generale);
18. in ogni fase dovrà essere garantito un ottimale smaltimento delle acque superficiali mediante idoneo dimensionamento e costante manutenzione delle relative opere, anche al fine della stabilità delle scarpate di cui al punto precedente;
19. le condizioni dell'alveo del Torrente Sizzone in corrispondenza dei punti di restituzione delle acque provenienti dall'area di intervento dovranno essere oggetto di periodico controllo, e se nel caso dovranno essere adattate le modalità di restituzione per evitare ogni interferenza negativa con la dinamica del corso d'acqua citato, quali ad esempio l'instaurarsi di fenomeni erosivi;
20. in linea generale, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle relazioni tecniche e geologico-tecniche allegate alla documentazione.
21. Le cure colturali post-impianto previste in entrambi i progetti per rinaturalizzazione delle superfici dovranno essere estese sino al quinto anno a partire dal termine dei lavori.
22. In corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del

caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

23. I terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate.

24. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 (sostituito dall'art.16 della l.r. 17/2013) la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 8.000;

il versamento potrà essere effettuato:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte , Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za castello 165, Torino", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge l.r. 45/89, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale;*

d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge l.r. 45/89, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale;*

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite. Copia del versamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente – Settore Foreste, Corso Stati Uniti 21- Torino.

25. Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico.

26. Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.; parimenti alla comunicazione di termine lavori di sistemazione ambientale della ex cava "De Giuliani" dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato con le integrazioni in data 22 giugno 2007 ed a tutte le prescrizioni previste.

I lavori dovranno essere ultimati entro anni 5 (cinque) dalla data della presente determinazione.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data

d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Franco LICINI